

SCHEMA DI CONVENZIONE

TRA

la Regione Lazio, di seguito denominata “Regione”, rappresentata dal Direttore della Direzione regionale Politiche Sociali, Autonomie, Sicurezza e Sport, C.F. _____ con sede in _____ Via _____

E

La Provincia di _____, di seguito denominata “Provincia”, rappresentata dal _____ C.F. _____ con sede in _____ Via _____

PREMESSO che:

- con la legge regionale 19 marzo 2014, n. 4 sul “*Riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne in quanto basata sul genere e per la promozione di una cultura del rispetto dei diritti umani fondamentali e delle differenze tra uomo e donna*”, la Regione riconosce che ogni forma e grado di violenza contro le donne rappresenta una violazione dei diritti umani fondamentali ed ostacola il raggiungimento della parità tra i sessi e pertanto prevede e sostiene interventi e misure volti a prevenire e a contrastare ogni forma e grado di violenza morale, fisica, psicologica, psichica, sessuale, sociale ed economica nei confronti delle donne, nella vita pubblica e privata, comprese le minacce, le persecuzioni e la violenza assistita;
- in particolare all’articolo 2 della citata legge sono indicati gli interventi regionali in materia tra cui quelli finalizzati a:
 - i. sostenere e potenziare strutture e servizi di presa in carico, di accoglienza e di reinserimento sociale e lavorativo delle donne vittime di violenza e dei loro figli (lettera f);
 - ii. promuovere e rafforzare le reti locali, ove presenti, idonee a prevenire e contrastare gli episodi di violenza nei confronti delle donne (lettera g);
- con la legge 7 aprile 2014, n. 56 “*Disposizioni sulle città metropolitane sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*” vengono attribuite, ai sensi dell’art. 1 comma 44 e commi 85, 86 rispettivamente le funzioni fondamentali alla città metropolitana e alle Province quali enti con funzioni di area vasta;

- la Regione può attribuire ulteriori funzioni alla città metropolitana e alle Province, quali enti con funzioni di area vasta, ai sensi rispettivamente dei commi 46 e 89 dell'art.1 della sopra citata legge;
- con la deliberazione della Giunta regionale 27 maggio 2014, n. 314 è stato predisposto il *“Programma di utilizzazione degli stanziamenti per il sistema integrato regionale di interventi e servizi sociali - anno 2014 – Spesa corrente”*;
- con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 luglio 2014, ai sensi dell'art. 5bis del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93, viene attribuita alla Regione, la quota complessiva di € 1.892.509,36 di cui:
 - a) € 853.048,22 a supporto della programmazione regionale già operativa e volta ad attuare azioni di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e dei loro figli nonché dei centri antiviolenza e delle case rifugio pubbliche o private già esistenti nella regione;
 - b) € 1.039.461,14 per l'istituzione di nuovi centri antiviolenza e di nuove case rifugio per un numero complessivo di 18 nuove strutture per il territorio della regione Lazio;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede la possibilità di stipulare accordi tra pubbliche amministrazioni;

CONSIDERATO che:

- nelle more della eventuale attribuzione di ulteriori funzioni, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56, le Province del Lazio, vengono individuate quali soggetti attuatori della programmazione regionale in materia di contrasto alla violenza di genere, per valorizzare ed implementare quanto già costruito sul territorio regionale e per garantire l'efficienza, l'efficacia e l'economicità degli interventi;
- le Province del Lazio sono destinatarie delle risorse finanziarie regionali e nazionali finalizzate nell'annualità 2014 con la deliberazione della Giunta regionale _____, n. _____ per la realizzazione di interventi di supporto e sostegno dei centri antiviolenza e delle case rifugio operanti nel territorio regionale nonché per l'istituzione di nuovi centri antiviolenza e case rifugio;
- l'intervento finanziario regionale e nazionale si pone quale contributo per perseguire gli obiettivi di valorizzazione ed implementazione delle strutture di contrasto alla violenza di genere sul territorio regionale, nonché per il consolidamento della relativa rete regionale;
- con determinazione della Direzione regionale Politiche Sociali, Autonomie, Sicurezza e Sport _____, n. _____ è stato impegnato sull'esercizio finanziario 2014 l'importo di € _____ a favore della Provincia di _____ per la realizzazione _____;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1
(Generali)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione e rappresentano le motivazioni della stessa.

Art. 2
(Oggetto)

La presente Convenzione regola il rapporto di collaborazione tra la Regione Lazio e la Provincia di _____ per la realizzazione degli interventi previsti nella programmazione regionale in materia di contrasto alla violenza di genere di cui alla deliberazione della Giunta regionale _____ n. _____

Art. 3
(Finalità del contratto)

La presente Convenzione disciplina le modalità di attuazione della programmazione regionale in materia di contrasto alla violenza di genere, al fine di consolidare un modello di governance territoriale, nonché di valorizzare ed implementare quanto già costruito sul territorio regionale in termini di efficienza, efficacia ed economicità.

Art. 4
(Definizioni)

Ai fini della presente Convenzione si intende per:

- a) **Strutture antiviolenza:** sono strutture pubbliche o private, disciplinate da un autonomo regolamento interno, la cui metodologia di accoglienza è basata sulla solidarietà e sulle relazioni tra donne accolte e tra le stesse e il personale professionale e comprendono i centri antiviolenza, le case rifugio e le case di semiautonomia (articolo 4 della legge regionale 19 marzo 2014, n. 4);
- b) **Centri antiviolenza e Case rifugio:** sono strutture di primo livello destinate all'accoglienza delle donne e dei loro figli, che hanno subito violenza o che si trovano esposte alla minaccia di ogni forma di violenza (articolo 5 della legge regionale 19 marzo 2014, n. 4);
- c) **Case di semiautonomia:** sono strutture di ospitalità temporanea, di secondo livello, per le donne vittime di violenza e i loro figli minori (articolo 6 della legge regionale 19 marzo 2014, n. 4);

Art. 5
Impegni della Provincia

- Entro dieci (10) giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione, la Provincia

- procederà all'avvio delle attività di cui al precedente articolo 2, dandone formale comunicazione alla Regione;
- Entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione la Provincia presenterà alla competente Direzione regionale un piano delle attività, approvato dagli organismi competenti, dal quale si possano evincere i seguenti elementi:
modalità operative e tempi di realizzazione;
quadro economico e analisi costi-benefici;
 - a presentare alla competente Direzione regionale entro il 15 marzo 2015 una relazione concernente le iniziative adottate in attuazione della programmazione di cui alla deliberazione della Giunta regionale del Lazio del _____ n. _____;
 - Entro sei (6) mesi dalla comunicazione di inizio delle attività, la Provincia presenterà alla competente struttura regionale un primo rapporto intermedio relativo all'attività svolta da riproporsi con cadenza trimestrale, contenente le informazioni relative allo stato di avanzamento del lavoro, la documentazione descrittiva di dettaglio delle attività svolte e a redigere, ove occorra, note illustrative su specifiche attività;
 - Entro dodici (12) mesi dalla comunicazione di inizio delle attività, la Provincia completerà tutti gli adempimenti di propria competenza, salvo proroga da richiedere alla Regione, dietro presentazione di motivata istanza, che non potrà comunque superare i tre mesi;
 - Entro tre (3) mesi dalla data di conclusione delle attività, la Provincia dovrà inviare alla competente struttura regionale una rendicontazione analitica delle spese sostenute e delle entrate ricevute per la realizzazione dell'intervento approvata con proprio provvedimento, con allegata la documentazione tecnica e contabile relativa alle attività oggetto della presente Convenzione.

Art. 6 Impegni della Regione

La Regione si impegna a trasferire alla Provincia le somme determinate dalla Giunta regionale del Lazio con deliberazione del _____ n. _____ per le azioni nella stessa individuate.

Art. 7 Tavolo Tecnico

Entro 10 giorni dalla stipula della presente Convenzione, le parti si impegnano a formalizzare un Tavolo Tecnico, autorizzato dalla deliberazione di Giunta regionale del _____ n. _____ composto da dirigenti e funzionari regionali e da dirigenti e funzionari designati dalle Province, per consolidare un modello di governance territoriale, definire concordemente standard qualitativi e quantitativi minimi di offerta dei servizi da rispettare nello svolgimento dell'attività delle strutture, nonché rilevare le esigenze sul territorio ai fini della implementazione della rete regionale antiviolenza.

Art. 8 Modalità di liquidazione del contributo e rendicontazione

Gli importi determinati dalla Giunta regionale del Lazio con deliberazione del _____ n. _____ saranno liquidati secondo le seguenti modalità:

il 50% degli importi assegnati per ciascuna delle azioni indicate nella suddetta deliberazione, alla stipula della presente convenzione;
un ulteriore 40% a seguito della presentazione del rendiconto delle spese relative all'acconto del primo 50%;
il saldo pari al 10% a seguito presentazione del rendiconto delle spese complessive.
La rendicontazione delle spese sostenute, presentata nei termini di cui al precedente art. 5, dovrà essere approvata con apposito atto esecutivo e validata a seguito di attività di revisione contabile.

Art. 9 **Durata e rinnovo della Convenzione**

La presente convenzione entrerà in vigore a seguito della sua sottoscrizione e rimarrà in vigore per l'intera durata delle attività previste che dovranno comunque essere realizzate, fermo restando il rispetto delle tempistiche di cui al precedente articolo 5, entro e non oltre quindici (15) mesi dalla data di comunicazione di inizio attività.
La sua cessazione può essere richiesta, nel caso in cui: a) vengano avviate iniziative non coerenti con gli impegni assunti tali da non garantire il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 3, b) non vengano rispettati gli adempimenti organizzativi e gestionali.

Art. 10 **Definizione delle controversie**

1. Ogni controversia, che dovesse scaturire in sede di interpretazione ed esecuzione della presente convenzione, verrà, in prima istanza, sottoposta ad un tentativo di bonaria risoluzione amministrativa.
2. Per qualsiasi controversia che dovesse nascere dall'esecuzione della presente intesa, non risolta dalle parti, è competente a decidere il Foro di Roma.

Regione Lazio
Il Direttore della Direzione regionale
Politiche Sociali, Autonomie, Sicurezza e Sport

Provincia di
